



STATUTO della Pubblica Assistenza CROCE VERDE STAZZANESE onlus

testo approvato dall'Assemblea Generale straordinaria del 27 maggio 2013

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, EMBLEMA

Con la denominazione *Pubblica Assistenza Croce Verde Stazzanese onlus* (siglabile C.V.S.) si intende l'associazione costituita il 10 aprile 1968, con sede in Stazzano (AL).

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce di colore verde, inserita in un'ellisse sempre di colore verde (entrambe ombreggiate), recante attorno, in tondo, la dicitura *Croce Verde Stazzanese*.

ARTICOLO 2 - FISIONOMIA

L'Associazione è aconfessionale e apolitica, fonda la propria struttura associativa e le proprie attività sui principi della democrazia, sulla elettività e gratuità delle cariche associative, sulla gratuità di tutte le prestazioni eseguite e, in sostanza, sull'esercizio diretto e disinteressato del volontariato da parte di tutti i suoi iscritti, senza fini di lucro anche indiretto, per esclusivi fini di solidarietà, aiuto, compartecipazione, a favore e sollievo dell'intera collettività e di ogni individuo, senza alcuna disparità di trattamento.

La C.V.S. assume i suoi impegni in base al concetto di *pubblica assistenza* ed ai principi espressi dalle norme generali e particolari in materia di volontariato. Pertanto essa non può aderire né partecipare ad iniziative che esulino dalla propria fisionomia.

L'attività associativa si rivolge indistintamente a chiunque e non ai soli associati, nei soli limiti dei mezzi che l'Associazione può impiegare.

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri associati; pertanto può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti consentiti dalla Legge, esclusivamente al fine di assicurare il proprio regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ'

Per il raggiungimento dei propri scopi e, più in generale, di quelli attinenti al settore associativo ed alla sfera di cui la C.V.S. è parte, essa svolge:

quale attività principale (seppur non esclusiva) i servizi:

- A. di soccorso infermi, infortunati e disabili a mezzo autoambulanza e/o altro mezzo di intervento idoneo;
- B. di loro trasferimento presso il più vicino presidio ospedaliero od altra struttura di assistenza individuata;
- C. di loro trasporto: • presso strutture di cura, ecc., • ai propri domicili, • verso altra destinazione indicata dal paziente o dai sanitari competenti, in base a quel che le condizioni del paziente richiedono;

nonché, di conseguenza (a titolo di esempio non esaustivo) le seguenti prestazioni):

- D. coadiuva l'organizzazione e la gestione del servizio di emergenza sanitaria come previsto dal Sistema Emergenza Urgenza 118;
- E. gestisce e compie servizi sanitari di soccorso e trasporto, a favore di ammalati, feriti, disabili, ecc. a mezzo di autoambulanza e/o mezzi affini debitamente omologati, a seconda delle situazioni cui provvedere;
- F. coadiuva i servizi di Guardia Medica, ambulatoriali, di assistenza infermieristica, organizzandoli anche direttamente (se fattibile) od in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale e sue strutture convenzionate;

- G. interviene, previo allertamento secondo i protocolli operativi previsti, in caso di: ♦ incidenti (stradali, domestici, sul lavoro, in luoghi/manifestazioni pubbliche e private, ecc.), ♦ calamità e disastri sia naturali che accidentali, ecc., ♦ ogni altro evento o situazione sinistra -sia pubblica che privata- in cui sia richiesto/necessario intervenire;
- H. dà impulso al proprio interno (quale propria diretta emanazione) ad un apposito “**gruppo donatori**” (di sangue e suoi derivati, organi, midollo, cornee, ecc.) sull'esempio di quello organizzato alle origini della C.V.S. stessa;
- I. organizza e svolge (e/o affianca e sostiene) iniziative e corsi di formazione ed informazione socio-sanitaria, primo soccorso, antinfortunistica, ecc., rivolte alla popolazione, alle scuole, alle imprese, ecc.;
- J. svolge corsi di formazione per i propri volontari e per il pubblico, cura permanentemente la formazione da dare (in base alle mansioni) agli iscritti ed in particolare ai volontari dell'Associazione, nonché i periodici aggiornamenti che questi ultimi sono tenuti a frequentare per non decadere dall'abilitazione a svolgere interventi e soccorsi;
- K. promuove ed organizza forme di mutuo sostegno tra i propri aderenti, cercando di far crescere tra i propri iscritti il senso di appartenenza al gruppo, cercando altresì di rendersi presente e vicina a loro non solamente durante le attività associative ma nelle diverse circostanze dell'esistenza umana;
- L. promuove, in collaborazione e/o sinergia con le istituzioni ed organizzazioni sia pubbliche che private che se ne occupano, campagne per la protezione della salute e la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro, il tutto considerato ed esaminato in modo multidisciplinare, nei diversi aspetti sanitari e sociali connessi;
- M. promuove ed organizza incontri/dibattiti/gruppi di lavoro per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'analisi dei bisogni emergenti, e per chiedere agli stessi cittadini il loro apporto nello studio di tempi e modi attraverso cui intervenire per corrispondere a tali bisogni;
- N. coerentemente all'analisi delle emergenze di cui sopra, imposta adeguati servizi in merito;
- O. sensibilizza l'opinione pubblica circa la solitudine e l'abbandono, il dolore (nelle diverse forme) e la sua cura, l'emarginazione e come si rivela ai vari livelli, il disagio sociale (in particolare quello giovanile), le diverse forme di povertà, predisponendo iniziative di solidarietà ed istituendo anche (per quanto possibile) specifici servizi volti a questi settori;
- P. coerentemente alle tematiche di cui sopra, appoggia le azioni e campagne a sostegno della ricerca medico-scientifica, degli interventi verso le problematiche delle categorie sociali più vulnerabili, ecc., e segnala alle autorità competenti detti disagi e possibili progetti per alleviarli o risolverli;
- Q. organizza e gestisce servizi socio-assistenziali (anche domiciliari e di teleassistenza) per il sostegno delle persone anziane, handicappate, malate, lungodegenti e, comunque, in condizioni di difficoltà od impossibilità a gestirsi in modo autosufficiente, mettendo a disposizione i propri iscritti per aiutare questi utenti ad es. nel fare la spesa, nel consegnargli i medicinali, ecc., ed i propri mezzi per il loro trasporto presso le strutture di ricovero, assistenza, soggiorno;
- R. fornisce, se richiesta, assistenza a manifestazioni sportive, ricreative, ecc., e a quegli eventi che si svolgano in contesti pubblici od aperti al pubblico in cui sia necessaria la presenza di soccorritori, ferme restando le debite autorizzazioni e convenzioni previste o da stipulare;
- S. raccoglie beni di conforto ed altri generi di prima necessità e li confeziona idoneamente, inviandoli tempestivamente a chi è nel bisogno o colpito da calamità, sia in Italia che all'estero;
- T. sostiene le azioni internazionali di cooperazione, accoglienza rifugiati e migranti, adozioni anche a distanza, scambi socio-culturali, accoglienza/ospitalità di giovani e persone meritevoli ma bisognose, di persone che necessitano di cure in Italia, ecc.;
- U. fornisce assistenza e ristoro immediati a chiunque si trovi in stato di indigenza, attivando quindi i competenti servizi sociali al fine del sollievo e/o della risoluzione del caso;
- V. fa tutto quant'altro possibile -anche se non meglio specificato- per prestare assistenza e conforto alle persone in stato di necessità e/o bisogno.

Qualunque attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari, salvo il rimborso dei costi vivi -documentati- effettivamente sostenuti nei limiti preventivamente stabiliti dalla legge e dalle delibere degli organi della C.V.S., per l'esercizio degli scopi associativi.

Per dare la debita comunicazione ai propri iscritti ed al pubblico, la C.V.S. predispone e propone ciclicamente incontri, dibattiti, rassegne, ecc. di formazione ed informazione, anche mediante pubblicazioni, siti internet ed altri strumenti informatici e mezzi di divulgazione, nonché con la propria partecipazione a convegni, mostre, manifestazioni popolari, coinvolgimento dei mezzi di comunicazione di massa, ecc.-.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- A. dai beni mobili (comprese le liquidità, gli arredi, gli strumenti e gli automezzi) ed immobili posseduti o da possedere;
- B. dai titoli pubblici e privati -sottoscritti per non lasciare infruttiferi i fondi raccolti o pervenuti all'Associazione-: detti titoli comunque devono essere smobilitati non appena sia possibile impiegarli per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse;
- C. dai lasciti, legati e donazioni, che comunque possono essere accettati solo con beneficio d'inventario.

ARTICOLO 5 - SOVVENZIONAMENTO

Le entrate dell'Associazione, da cui essa trae le risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei propri scopi, sono costituite:

- A. dalle quote annuali di iscrizione versate dagli associati, e da ogni eventuale altro loro contributo;
- B. dalle oblazioni liberamente ricevute dai privati cittadini, e dai contributi degli assistiti per i servizi effettuati;
- C. dai rimborsi provenienti dalle prestazioni compiute in base alle convenzioni stipulate;
- D. dai contributi dello Stato e di enti pubblici e/o privati, finalizzati al sostegno delle specifiche attività e progetti di cui all'articolo 20 del presente statuto;
- E. da donazioni, lasciti e legati testamentari;
- F. dalle entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'articolo 5 della Legge 11.8.1991, n. 266, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o per essere specificamente destinate alla attuazione di progetti nei settori in cui la C.V.S. esplica la propria azione;
- G. dalle entrate derivanti dalle attività commerciali e produttive *marginali*, esercitate *esclusivamente* nei limiti indicati dal D.M. 25 maggio 1995 e sue successive modifiche e integrazioni, messe in atto *a carattere circoscritto e temporaneo*, a complemento dei fini associativi, all'esclusivo fine di sostenerli e/o promuoverli;
- H. da eventuali raccolte di fondi effettuate presso il pubblico, all'esclusivo fine di finanziare l'acquisto di strumenti per l'esercizio dei servizi della C.V.S., o di aiutare e sostenere i progetti di intervento ed assistenza propri dell'Associazione o condivisi con altri soggetti.

Durante tutta la vita dell'Associazione, essa non può distribuire (né al proprio interno né a terzi), neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitali, salvo che ciò non venga consentito per legge. Utili e/o avanzi di gestione devono essere tassativamente impiegati per la sola realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE

Possono iscriversi all'Associazione senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, tutte le persone fisiche maggiorenni al momento della loro iscrizione, anche non appartenenti alla Comunità Europea ma purché residenti regolarmente in Italia e munite di Codice Fiscale italiano, di indiscussa moralità, che non abbiano riportato condanne penali, che presentino i requisiti di idoneità psicofisica richiesta, le quali:

- A. sono consapevoli della fisionomia associativa della C.V.S., e quindi di volervi aderire;
- B. sono consapevoli di ciò che l'Associazione compie e di ciò che richiede ai propri iscritti per poterlo compiere, e quindi si impegnano a compierlo;
- C. condividono ed intendono continuare a condividere le finalità dell'Associazione;
- D. si impegnano a rispettare lo statuto ed i regolamenti della C.V.S.;
- E. si impegnano ad adempiere e realizzare concretamente gli scopi associativi con la loro personale operatività e disponibilità, e le loro libere e disinteressate prestazioni che ne scaturiscono, ed a partecipare attivamente (in modo gratuito e volontario) a tutte le circostanze della vita, azione e campi di intervento della C.V.S. stessa;

- F. presentano personalmente, al Consiglio Direttivo della C.V.S., domanda scritta di ammissione, nella quale accettano quanto lo Statuto della C.V.S. dispone, ed indicano il tipo di disponibilità personale al servizio.

Le domande di iscrizione sono valutate inappellabilmente dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile; prima del definitivo inserimento in Associazione, il Consiglio Direttivo può chiedere certificazioni ed accertamenti e far svolgere al candidato un periodo di prova.

A partire dal 14° anno di età possono essere accolti in Associazione, come “aspiranti militi”, i giovani che intendano avvicinarsi al mondo della “pubblica assistenza” e del volontariato, ferme restando tutte le inerenti limitazioni logistiche e giuridiche.

L'iscrizione è annuale e si intende annualmente rinnovata con il versamento della quota associativa. Non sono previste iscrizioni vincolate solo a qualche aspetto dell'esercizio associativo od adesioni temporanee. Ogni associato può sempre dimettersi dall'Associazione, salvo non abbia manifestato la propria intenzione di far parte della C.V.S. per un tempo prefissato. Non sono tuttavia previste dimissioni “ad effetto immediato”.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Tutti gli iscritti in regola con la propria iscrizione hanno diritto di:

- A. partecipare attivamente alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- B. eleggere le cariche associative ed esservi eletti;
- C. chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale, nei termini previsti dal presente Statuto;
- D. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- E. essere informati costantemente sull'attività associativa.

Tutti gli iscritti in regola con la propria iscrizione hanno dovere di:

- F. rispettare lo Statuto, i regolamenti e quanto viene deliberato dagli organi associativi;
- G. essere in regola con la quota associativa;
- H. non compiere fatti e/o atti dannosi e/o offensivi verso l'Associazione, verso i suoi iscritti, verso chiunque riceve i servizi della C.V.S., né tenere comportamenti non rispettosi nei confronti della C.V.S. stessa e di tutto ciò che essa esprime;
- I. intervenire alla vita ed alle attività associative senza delegare i propri compiti, rimandare la propria presenza od autogiustificare sterilmente le proprie assenze;
- J. impegnarsi a raggiungere gli scopi dell'Associazione, sia come singoli che -soprattutto- come gruppo organizzato, senza chiudersi in un impegno individualistico ma cercando di dare e ricevere stimolo e sostegno al e dall'intero contesto di cui si fa parte.

ARTICOLO 8 - PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde:

- A. per **morosità**, se non si versa la quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dall'Assemblea (decorrenza dalla scadenza del termine di versamento);
- B. per **decadenza**, se si svolgono in proprio le stesse attività dell'Associazione, se si hanno in corso con essa rapporti di lavoro e/o di contenuto patrimoniale sotto qualsiasi forma, se l'iscritto si trova comunque in conflitto di interessi oppure ha vertenze in corso con la C.V.S. (decorrenza da quando viene rilevata l'incompatibilità da chiunque vi abbia interesse);
- C. per **allontanamento**, temporaneo o definitivo: • per aver trasgredito alle norme della C.V.S., e/o • per negligenza nei compiti assegnati o perdurante assenza ingiustificata dalla vita associativa, e/o • per aver compiuto frodi, gravi inadempienze o mancanze, ecc. verso la realtà della C.V.S. stessa (decorrenza da quando vengono contestate le infrazioni da parte degli organi associativi competenti);
- D. per **dimissioni**, comunicate per iscritto all'Associazione (validità da quando vengono accettate dal Consiglio Direttivo);
- E. per **morte** dell'iscritto.

L'iscritto sottoposto ai provvedimenti di decadenza od allontanamento, deve essere preventivamente informato per iscritto, ed invitato ad esporre le proprie ragioni. Contro i provvedimenti per morosità, decadenza od allontanamento, l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione del provvedimento stesso.

La qualifica di iscritto alla C.V.S. non è trasmissibile, a nessun titolo ed in nessun modo, a nessuno, né tra vivi e né a causa di morte, ed una volta persa non dà alcun diritto nei confronti dell'Associazione

e/o del suo patrimonio, né da diritto a rimborsi di quote associative od a rivendicare nessun altro beneficio che si ritenga derivante dal fatto che il titolare era iscritto alla C.V.S.-.

Il rientro in Associazione di chi, a suo tempo allontanato od allontanatosi dalla C.V.S., vuole rientrarvi, è subordinato al riesame della sua posizione, da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 - ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori;
5. il Collegio dei Probiviri.

Non possono assolutamente far parte degli organi dell'Associazione coloro che abbiano in corso rapporti di lavoro o di contenuto patrimoniale di qualunque tipo, con la C.V.S.

Non possono assolutamente far parte degli organi dell'Associazione i parenti ed affini/assimilabili, diretti od acquisiti, anche di fatto, sia in linea retta che in linea collaterale, fino al 4° grado.

Chi si viene a trovare nelle situazioni di cui sopra (dipendenti, parenti) va sostituito in base alla graduatoria dei non-eletti (se ce ne sono) oppure si deve votare la carica vacante per reintegrarla solo fino alla regolare conclusione del mandato in corso.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale degli iscritti è il supremo organo deliberativo dell'Associazione.

Ad essa possono partecipare tutti gli associati, quali risultano dal registro degli iscritti, purché in regola con la quota annuale di iscrizione.

L'Assemblea è **Ordinaria** oppure **Straordinaria** e le sue deliberazioni obbligano tutti gli iscritti anche se assenti o dissenzienti.

Essa è convocata con un preavviso di 10 giorni, a mezzo di avviso scritto firmato dal Presidente e pubblicizzato in almeno uno dei seguenti modi:

- spedito al domicilio degli aventi diritto;
- affisso nella sede dell'Associazione;
- esposto negli spazi di pubbliche affissioni locali.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, ed ovviamente gli argomenti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Generale deve essere convocata nella sede dell'Associazione o, se la logistica non lo permette, in un luogo pubblico od aperto al pubblico del territorio comunale. È nulla qualunque riunione svolta in luoghi od abitazioni private o ad esse assimilabili.

ART. 11 - CONVOCAZIONI, MAGGIORANZE, DELEGHE

L'Assemblea generale degli iscritti alla C.V.S. si riunisce:

- in via **ordinaria** entro il 31 marzo di ogni anno, per l'approvazione della relazione di attività stilata dal Consiglio Direttivo e del bilancio consuntivo/rendiconto economico, e per discutere le proposte ed il bilancio preventivo, nonché per tutti gli altri adempimenti che le competono

- in via **straordinaria** ogniqualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli iscritti, per consultarsi sulle scelte ed andamento associativi e relativa verifica dell'andamento stesso.

Gli associati in regola con la propria posizione associativa, possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro iscritto in regola con la propria posizione associativa, delegandolo per iscritto. Il delegato non può essere portatore di più di due deleghe. Non sono ammesse, per nessun motivo, deleghe elettorali.

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto di parola e voto, in regola con la propria posizione associativa; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, le Assemblee sono valide con la presenza di almeno 1/10 degli iscritti aventi diritto di parola e voto, presenti o rappresentati, in regola con la propria posizione associativa.

Le deliberazioni delle Assemblee sono validamente prese, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza semplice (metà presenti più uno) dei voti degli iscritti presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera con voto palese, eccetto le elezioni alle cariche associative ed i provvedimenti riguardanti le singole persone, nei quali casi deve procedere con voto segreto.

Si intendono respinte le proposte che ottengono la parità dei consensi.

Le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la devoluzione del suo patrimonio, richiedono la convocazione di apposita Assemblea generale straordinaria, valida quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 degli iscritti, aventi diritto di parola e voto, in regola con la propria posizione associativa, e le relative delibere sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli iscritti (presenti o rappresentati) aventi diritto al voto, in regola con la propria posizione associativa.

ARTICOLO 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea:

- A. valuta e stabilisce i programmi associativi e dà le direttive per realizzarli;
- B. approva annualmente il bilancio consuntivo/rendiconto economico chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e il bilancio preventivo e la relazione del Consiglio Direttivo;
- C. determina l'importo annuale delle quote di iscrizione per gli associati, e il termine ultimo per il versamento;
- D. determina le forme di collaborazione con i sostenitori di cui all'art. 19 del presente Statuto, e le sinergie con gli enti di cui all'art. 20 sempre del presente Statuto.
- E. individua il numero dispari (5 oppure 7) di Consiglieri da eleggere e la data di svolgimento delle elezioni per il Consiglio Direttivo, fermo restando che le elezioni non possono essere convocate prima di tre mesi dall'ultima riunione del Consiglio Direttivo;
- F. elegge tra gli iscritti in regola con l'iscrizione, il Consiglio Direttivo;
- G. elegge (tra chi non fa parte del Consiglio Direttivo) il Collegio dei Sindaci revisori;
- H. elegge (tra chi non fa parte del Consiglio Direttivo) il Collegio dei Probiviri;
- I. delibera le modifiche dello Statuto;
- J. dispone il trasferimento di sede (purché questa non sia trasferita al di fuori del territorio del Comune di Stazzano), e sull'attivazione di Sezioni della C.V.S., ovunque dislocate;
- K. decreta lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dell'Associazione, nonché l'organo di gestione ordinaria della C.V.S.-.

Esso è composto da un numero dispari di 5 o 7 Consiglieri compreso il Presidente (il numero dei componenti è deliberato di volta in volta dall'Assemblea Generale preliminare alle votazioni).

Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Per essere eleggibili in Consiglio occorre essere regolarmente iscritti all'Associazione da almeno 6 mesi.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, che deve avvenire entro una settimana dall'elezione:

- individua al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere: tutti queste figure non possono mai essere ricoperte da dipendenti (se l'Associazione ne ha in organico nel periodo considerato) né assegnate a non iscritti;

- nomina il proprio Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, che può scegliere fra i consiglieri eletti, fra tutti gli iscritti, od anche tra i non associati;

- designa i direttori (o titoli equivalenti) degli specifici settori di attività dell'Associazione: anche queste figure non possono mai essere ricoperte da dipendenti (se l'Associazione ne ha in organico nel periodo considerato) né assegnate a non iscritti.

Il Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto da apposita Assemblea Generale (con la maggioranza prevista per le convocazioni ordinarie), mediante voto manifestato su schede espressamente predisposte per questo atto.

Risultano eletti in Consiglio coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. Se due o più candidati ottengono lo stesso numero di voti, entra a far parte del Consiglio Direttivo innanzitutto il più anziano di età.

Chi - votato - non accetta di assumere la carica cui è stato chiamato, in seguito non può più vantare titolo di eleggibilità per il mandato in corso. Chi riceve voti ma non in numero sufficiente per essere eletto, è inserito nella graduatoria dei non-eletti: se, chiamato ad entrare in carica per sostituire una carica vacante, non accetta l'inserimento, non può più vantare in seguito alcun titolo di eleggibilità per il mandato in corso.

Decade dalla sua carica, il Consigliere che non si presenta per tre volte di seguito alle riunioni del Direttivo.

Ogni componente il Consiglio Direttivo e ogni incaricato può svolgere **solo** le mansioni per cui è stato eletto o designato, e non altro, non sono cioè possibili cumuli di cariche, di incarichi, o di cariche ed incarichi, neppure ad interim, durante il mandato.

ARTICOLO 14 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- A. predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
- B. esegue ciò che è stato deliberato dall'Assemblea;
- C. stipula contratti, convenzioni, accordi, al fine di raggiungere gli obiettivi associativi;
- D. aderisce ad organizzazioni di volontariato per attuare in sinergia i fini e gli obiettivi associativi, come individuati ed espressi dal presente Statuto;
- E. delibera l'adesione di nuovi iscritti, fermo restando che l'esame delle domande di ammissione è sospeso nei tre mesi antecedenti il giorno delle elezioni del Consiglio Direttivo;
- F. adotta i provvedimenti relativi alla perdita della qualifica di associato;
- G. assume il personale dipendente e stabilisce forme e rapporti di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e del sistema del volontariato;
- H. predispone ed approva il Regolamento della C.V.S. e sue periodiche revisioni e modifiche;
- I. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- ordinariamente ogni tre mesi;

- quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre, espressamente, prima dell'Assemblea generale annuale per predisporre i bilanci e le relazioni alle attività, da discutere, e prima delle votazioni per verificare l'eleggibilità degli iscritti e predisporre ciò che serve allo svolgimento delle votazioni stesse, salvo che a questi adempimenti sia già stato possibile provvedere durante le riunioni periodiche del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso inoltrato (nella forma certa più tempestiva e sicura) al domicilio dei Consiglieri, con preavviso di almeno 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità le deliberazioni si intendono respinte.

Il Direttore Sanitario non consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ma ha facoltà di proposta e di intervento. Per contro, nelle materie che per disposizioni di legge (o attuative di esse), sono di competenza del Direttore Sanitario, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto - a cura del Segretario dell'Associazione - il relativo verbale da far sottoscrivere al Presidente, al Vice-Presidente ed al Segretario.

ARTICOLO 15 - REINTEGRI E RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

In caso di sostituzione di un componente il Consiglio Direttivo, subentra nella carica da reintegrare il primo *votato ma non eletto* (in ordine di voti ricevuti).

Se non ci sono *non-eletti* o la relativa graduatoria si è esaurita, devono essere convocate nuove elezioni per votare solo il/i Consigliere/i mancante/i, che rimane/rimangono in carica solo fino alla scadenza normale del mandato di carica del Consiglio in corso.

Il Consiglio Direttivo decade invece completamente nel caso in cui si siano dimessi la maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso di decadenza del Consiglio, devono essere immediatamente indette nuove votazioni per la completa ricostituzione del nuovo organo direttivo che assumerà la carica per un completo nuovo triennio e non solo per il periodo di mandato restante fino alla scadenza del mandato in corso.

Fino all'ingresso in carica del nuovo Consiglio Direttivo le responsabilità associativo-gestionali perdurano in capo ai superstiti Consiglieri, per la sola amministrazione ordinaria, ferma restando la responsabilità personale e diretta, riguardo agli atti posti autonomamente in essere da qualsiasi associato non preventivamente autorizzato a compierli.

ARTICOLO 16 - MANSIONI

Il Presidente è il legale rappresentante della C.V.S., sia civilmente che penalmente; ha la firma dell'Associazione e sottoscrive tutte le carte dell'Associazione stessa.

Il Vice-presidente coadiuva comunque il Presidente, salvi poteri o compiti particolari, determinati e temporanei, che il Presidente possa od intenda delegare al Vice-presidente o ad altro componente del Consiglio, previa apposita delibera. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo e gli subentra (in caso di morte, dimissioni od allontanamento) fino alla fine normale del mandato di carica in corso.

ARTICOLO 17 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori verifica trimestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione; verifica altresì il bilancio consuntivo/rendiconto economico, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non iscritti, sono rieleggibili. Se la verifica delle operazioni richiede che nel Collegio vi sia un commercialista iscritto all'Albo della sua professione, esso può essere individuato anche tra i non iscritti alla C.V.S. (se questa non ne ha al proprio interno).

Nella prima riunione dopo la sua elezione da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno il proprio presidente e stabilisce le modalità del funzionamento del Collegio stesso.

Delle sue riunioni va redatto debito verbale da trascrivere in apposito libro.

ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di giudicare i ricorsi che gli iscritti presentano contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo verso di essi, in materia di morosità, decadenza, sospensione ed estromissione, responsabilità di chi ha presentato dimissioni "immediate". Il Collegio dei Proviviri decide altresì sulle controversie e contenziosi che si verificassero tra gli iscritti, tra gli organi associativi, tra gli iscritti e gli organi dell'Associazione o vice-versa.

Anch'esso:

- è composto da 3 componenti effettivi e da 2 componenti supplenti, eletti tra tutti gli iscritti all'Associazione che non siano stati eletti in Consiglio od anche tra i non iscritti;
- dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- nella prima riunione dopo la sua elezione, designa il proprio Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Prima di decidere circa il caso sottopostogli, il Collegio dei Proviviri deve innanzitutto tentare di favorire la conciliazione tra le parti. Il giudizio, motivato, del Collegio deve essere trasmesso per scritto alle parti interessate, per le deduzioni del caso. Tale giudizio è inappellabile salvo il ricorso all'Assemblea od alla Giustizia, secondo quanto disposto dalla legge.

ARTICOLO 19 - SOSTENITORI ESTERNI

Le persone fisiche e giuridiche esterne alla C.V.S., possono sostenerne le attività col loro contributo morale e materiale, mediante versamenti od altre prestazioni annuali, stabiliti dall'Assemblea. La realizzazione di questo tipo di sostegno è disciplinata con apposito regolamento.

ARTICOLO 20 - SINERGIE

La C.V.S. è impegnata a cercare di realizzare sinergie con le istituzioni e con gli enti con cui interagisce in nome della tutela e dell'incremento del rapporto di rispetto e di appoggio reciproco, per il bene comune. Essa, per perseguire i propri obiettivi, può pertanto attivare, nei limiti e nelle forme stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dalle convenzioni che ne derivano, piani di collaborazione con soggetti pubblici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli enti locali) e privati, i quali vogliano sostenere specifici e documentati programmi interdisciplinari, realizzati nell'ambito delle finalità associative.

ARTICOLO 21 - REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo approva - e rivede periodicamente - il regolamento attuativo degli aspetti dello Statuto al fine di rendere concreta l'azione della C.V.S. stessa.

Il regolamento:

- A. stabilisce le forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- B. individua le modalità di informazione agli associati ed al pubblico, circa le attività associative;
- C. definisce le forme di collaborazione con i sostenitori di cui all'art. 19 del presente Statuto, e di sinergia con gli enti di cui all'art. 20 sempre del presente Statuto;
- D. determina quali competenze hanno il segretario, il tesoriere, il direttore sanitario, gli altri direttori nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- E. disciplina le modalità di esercizio delle attività dei volontari e di tutte le attività degli iscritti della C.V.S.;
- F. specifica le modalità di gestione della sede e dei beni e mezzi della C.V.S.;
- G. dispone le procedure da adottare in caso di scioglimento dell'Associazione;

H. regola ogni altra materia compresa nel presente Statuto, al fine della sua attuazione.
In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti interni di funzionamento dei servizi.

ARTICOLO 22 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La C.V.S. ha durata illimitata.

Salve le situazioni di mutamenti sostanziali (o di stravolgimenti) della natura e dei fini (e relativo esercizio) della C.V.S., essa può essere sciolta solo in casi di:

- perdurante mancanza di associati senza che sia possibile reintegrarli entro un periodo ragionevole di tempo;
- impossibilità a perseguire gli scopi ed obiettivi statutario-associativi;
- delibera assembleare di scioglimento.

In caso di scioglimento della C.V.S. il suo patrimonio è devoluto (conformemente all'articolo 5, comma 4, della Legge 11.8.1991, n. 266) ad analoghe organizzazioni od iniziative di volontariato (sia da organizzare che già operanti) in settore identico o affine, del territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

ARTICOLO 23 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e della Legge 266/'91 e sue successive modifiche e integrazioni.

=====